

Raccomandata a/r anticipata per e-mail

All'Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di
TREVISO Segreteria di conciliazione

e, p.c. All'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.135 del CCNL Scuola del 29/11/2007 per MANCATA ASSEGNAZIONE AMBITO e sede di destinazione in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.

La sottoscritta FRANCESCA CONTE

nata a [redacted] residente a [redacted] in [redacted]
Tel. [redacted], email [redacted]

docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A037 Filosofia e Storia, elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso lo Studio Legale dell' Avvocato Silvia Benacchio del Foro di Padova, Via N. Tommaseo n . 70 legale di fiducia indicata di rappresentarla ed assisterla durante il presente tentativo di conciliazione

CONSIDERATO

- Che la sottoscritta ha presentato presso l'UST di Treviso domanda di mobilità per la fase C per l'a.s. 2016/17 per la scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A037 Filosofia e Storia con punteggio 34 (di cui 33 derivanti da 11 anni di servizio pre-ruolo valutabile e computabile a tutti gli effetti perchè svolto presso una scuola pareggiata) esprimendo l'ordine di preferenza degli ambiti indicato in domanda, cui si rimanda.
- Che in data 14/07/2016 la sottoscritta ha presentato all'UST di Treviso istanza di ricorso/opposizione all'attribuzione del punteggio effettuata da codesto ufficio scolastico in merito alla procedura di mobilità a.s. 2016/17, come da notifica di convalida della domanda ricevuta in data 11/07/2016 da cui risultano punti 0 e nessun anno di attività di servizio pre-ruolo riconosciuto.
- Che in data 3/08/2016 la sottoscritta ha ricevuto comunicazione da parte del Dirigente dell'UST di Treviso in cui veniva precisato che *"tale punteggio non è riconoscibile ai fini della domanda di mobilità in quanto il relativo contratto non lo prevede (CCNI sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 8 aprile 2016)"*.
- Che in verità tale contratto per l'attribuzione del servizio pre-ruolo fa esplicito riferimento all'art. 485 del D.L.vo del 6.4.94, che a sua volta era richiamato nella nota 4 dell'allegato D per la dichiarazione dei servizi nella domanda di mobilità, che doveva presentarsi per la procedura, dove si legge precisamente che "Il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali o **pareggiate** o in scuole annesse ad educandi

femminili statali". Conseguentemente la scrivente ha indi correttamente compilato il modulo della propria domanda di mobilità (punto 3 A) della domanda in atti all'Ufficio) indicando i servi pre-ruolo prestati presso il CFP di TV, per l'appunto riconoscibili ex art. 485 del D.Lvo n. 297/1994.

- Che detto servizio pre-ruolo di svolgimento di attività di docenza per ben 11 anni (2004/2015) è stato infatti svolto dalla sottoscritta presso una **scuola pubblica pareggiata a tutti gli effetti**, in quanto **scuola secondaria di secondo grado gestita da un ente pubblico territoriale** (l'Amministrazione Provinciale di Treviso), la cui **frequenza assolve all'obbligo scolastico di legge e che rilascia titolo di studio avente valore legale e riconosciuto anche a livello europeo, con numero e tipo di cattedre uguali a quelle della scuola statale e personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso** (e non per chiamata diretta come avviene nelle paritarie il cui servizio non è valutabile né computabile, come espressamente precisato dal medesimo D.L.vo).
- Che tale servizio pre-ruolo risulta peraltro valutabile e computabile a tutti gli effetti in quanto servizio già in precedenza conteggiato ai fini dell'anzianità di servizio in sede di corso/concorso e di concorsi pubblici nella scuola pubblica in generale e quindi anche nella statale (da sentenza del Consiglio di Stato n.1307/2011 in cui si precisa che *"l'Art. 1 del D.M. 18.11.2005 n.85 equiparava in toto le scuole presso le quali le appellanti avevano svolto attività di insegnamento alle scuole secondarie (...) peraltro sin dalla legge 28 marzo 2003 n.53 la "formazione professionale" era stata inclusa nel sistema educativo nazionale"*), nonché, ai fini della utile collocazione in graduatoria ad esaurimento da parte proprio di questo Ufficio.
- Che, ciò nonostante, in esito alla domanda sopra indicata definita con nota negativa 3.8.2016, alla sottoscritta non è stato assegnato conseguentemente alcun ambito territoriale di titolarità.
- Che, la determinazione negativa espressa sul ricorso/opposizione di cui alla citata nota si appalesa illegittima, non solo per le ragioni anzidette nel gravame e in premessa del presente atto, ma anche perché non corrisponde al vero che il CCNL 8.4.2016 sulla mobilità dei docenti "non lo prevede". Vero è infatti che nella tab. D del CCNL si parla di "... **servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera** ...", come nel caso di specie.
- Che a seguito della mancata assegnazione dell'ambito è stata **erroneamente e illegittimamente esclusa, con gravissima lesione dei suoi diritti ed interessi**, dalla partecipazione alle procedure per l'individuazione e la chiamata diretta dei presidi per l'assegnazione della sede di titolarità .
- Che la sottoscritta si è così vista costretta a produrre la richiesta di utilizzazione provvisoria prorogando in tal modo una intollerabile situazione di precarietà anche per l'a.s. 2016/17, con conseguente discriminazione rispetto degli altri candidati della medesima classe di concorso A037 Filosofia e Storia ai quali è stato assegnato un ambito e una sede di titolarità legittimamente spettante anche alla sottoscritta. Peraltro, va detto, che dal riepilogo

